



Sentenza n. 169/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Giudice

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **24075** del registro di segreteria relativo al **conto giudiziale n. 39298** reso dal sig. Gianfranco Scervino, in qualità di economo dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza per l'esercizio 2020.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio,

all'udienza del 13.05.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efsio Marrè Brunenghi, nessuno comparso per l'amministrazione, udito l'economo, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Nassis, che concludevano come da verbale di udienza.

FATTO e DIRITTO

1. Con relazione n. 176/24 del 16 ottobre 2024 il Magistrato designato ha evidenziato taluni profili di irregolarità nella

compilazione del conto in epigrafe, e segnatamente, quanto al profilo formale, il mancato rispetto della procedura del servizio di cassa economale e, quanto al merito, profili di irregolarità con addebito all'agente contabile con riferimento a:

- le operazioni nn. 22 e 23 sostenute per il pagamento di spese dell'anno precedente, per € 45,52;

- le operazioni nn. 119, 307, 397, 398, 450, per l'assenza di specificazione della targa identificativa del veicolo per cui è stata sostenuta la spesa, con addebito all'agente contabile della somma di € 65,00,

- le operazioni nn. 5, 10, 47, 48, 49, 177, 182, 199, 222, 279, 281, 282, 283, 343, 507, 508, 509, 510, 236, 237, 238, 71, 72, 73, 74, 155, 156, 189, 190, 191, 192, 214, 325, 330, 362, 367, 368, 369, 370, 555, 556, 557, 558, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 593, 594, 595, 210, 211, 574, 575, 577, 247, 248, 249, 266, 267, 268, 269, 382, 383, 384, 464, 465, 487, 488, 603, 604, 605, relative

a spese sostenute in occasione del trasferimento di pazienti presso altre strutture sanitarie e ritenute, in base alla documentazione allegata, non ammissibili o non ammissibili allo stato degli atti, con addebito all'agente

contabile della somma di € 558,69 (in particolare non sarebbe provata la durata dello spostamento in misura non inferiore alle 8 ore per maturare il diritto al rimborso);

- le operazioni nn. 115, 117, 303, riguardanti il rimborso di

spese di vitto in assenza di durata non inferiore alle otto ore, con addebito all'agente contabile della somma di € 50,00;

- le operazioni nn. 125 e 126, relative al rimborso per spese di vitto, con addebito all'agente contabile della somma di € 45,00;

- l'operazione n. 138 sostenuta per dispositivi di protezione individuale per l'importo di euro 2.700,00, importo superiore al limite previsto dalla procedura del servizio economale. Tuttavia, la relazione del magistrato designato evidenzia che tale spesa ha avuto ad oggetto dispositivi di protezione individuale per il covid-19 ed è stata effettuata in data 19/3/2020, in piena situazione di emergenza, rimettendosi alla opportuna valutazione del Collegio ai fini dell'eventuale addebito all'economo.

2. Con memoria del 23.04.2025, l'economo ha evidenziato che le spese di vitto sostenute (in particolare, brioches e cappuccini) non sono avvenute in aggiunta, ma in sostituzione al pranzo, così determinando un evidente risparmio di spesa; che le contestazioni relative alla mancata deduzione del tempo di percorrenza da parte degli operatori sanitari impegnati nel trasporto da una ad altra struttura, sono superabili laddove si consideri la destinazione di partenza e quella di arrivo dall'uno all'altro nosocomio che non sarebbe possibile coprire in un tempo inferiore alle 8 ore, come da CCNL comparto Sanità (art.

90); ha depositato altresì documentazione giustificativa in relazione alle operazioni portate dai buoni nn. 115, 117, 119, 303, 307, 383, 383, 384, 397, 398 e 450).

3. All'udienza del 13.05.2025, l'economo si è riportato al contenuto della memoria depositata e alla documentazione prodotta, mentre il Pubblico Ministero si è rimesso alla valutazione del Collegio. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il conto n. 39298 reso dal sig. Gianfranco Scervino, in qualità di economo dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza per l'esercizio 2020, deve certamente essere dichiarato irregolare.

Come evidenziato dal Magistrato designato, esso - pur redatto in modo tale da indicare parte degli elementi significativi della gestione economale riassunti dal modello 23 - non è correttamente compilato secondo il modello previsto dalla normativa e l'errata esposizione degli elementi contabili ha determinato una non chiara rappresentazione della gestione.

Tuttavia, dalla documentazione relativa alla gestione presente in atti è stato possibile ricostruirne e verificarne l'andamento con le contestazioni evidenziate dal magistrato designato.

Orbene, quanto al merito, il Collegio reputa di dover dare continuità alla giurisprudenza della Sezione sulle gestioni economiche nel periodo emergenziale da Covid-19 (cfr. Corte dei conti, Sez. Calabria, n. 123/24), ovvero sia il fatto che - attesa la gravità del periodo pandemico - per taluni capitoli di spesa

(in particolare, qui, il buono n. 138 per l'importo di € 2.700,00=)

- il ricorso al fondo economale ha rappresentato, in quel momento storico, l'unica modalità con cui far fronte ai fabbisogni dell'Ente contrassegnanti dall'imprevedibilità e dall'urgenza.

Di conseguenza, ferma l'irregolarità della gestione, attesa l'inerenza della spesa e tenuto conto dell'emergenza pandemica, non ritiene il Collegio di dover addebitare all'economo la somma di euro 2.700,00

Quanto alle restanti contestazioni, il Collegio ritiene che la documentazione giustificativa portata dall'economo e allegata alla propria memoria difensiva, sia idonea a superare l'addebito prospettato dal Magistrato designato.

In particolare, pare evidente, già dalla mera lettura dei documenti afferenti il trasporto interregionale degli operatori sanitari da una ad altra struttura ospedaliera, che si è in presenza di una spesa che, per sua natura, anche laddove rientrasse nell'ambito delle 8 ore giornaliere, non starebbe nell'ambito dei 50 km dall'ordinaria sede di lavoro, previsti dall'art. 90 del CCNL comparto sanità opportunamente richiamato dall'economo, con la conseguenza che il personale impiegato a tale fine è da considerarsi <in servizio fuori sede>.

In questo caso, anche se non v'è prova della durata, dalle destinazioni che il trasporto ha coperto partendo dal nosocomio di Cosenza (cfr., Lecce, Roma, Bergamo, Bari, Brindisi, Torino,

Messina, Massa, Genova, Napoli), è desumibile la giustificazione del vitto portato a rimborso (conseguentemente, i buoni nn. 5, 10, 47, 48, 49, 177, 182, 199, 222, 279, 281, 282, 283, 343, 507, 508, 509, 510, 236, 237, 238, 71, 72, 73, 74, 155, 156, 189, 190, 191, 192, 214, 325, 330, 362, 367, 368, 369, 370, 555, 556, 557, 558, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 593, 594, 595, 210, 211, 574, 575, 577, 247, 248, 249, 266, 267, 268, 269, 382, 383, 384, 464, 465, 487, 488, 603, 604, 605, devono tutti essere ammessi al discarico).

La documentazione giustificativa sui buoni nn. 119, 307, 397, 398 e 450 concerne le autorizzazioni date per il ritiro di farmaci presso altri ospedali, o di altri dispositivi medici presso la protezione civile per fronteggiare l'emergenza Covid-19 che, dunque, oltre ad essere formalmente giustificati dal provvedimento autorizzativo, lo sarebbero anche *materialiter* in ragione del noto periodo pandemico. Meritevoli di discarico sono anche i buoni n. 115, 116, e 303 che riguardano il riconoscimento del buono pasto in favore dell'autista della Direzione Strategica Aziendale impegnato nell'accompagnare il Commissario straordinario dell'epoca agli incontri istituzionali entro il territorio regionale nello stesso periodo.

Conclusivamente, il conto giudiziale n. 39298 reso dal sig. Gianfranco Scervino, in qualità di economo dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza per l'esercizio 2020, deve essere dichiarato irregolare senza ammanco.

5. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 39298, reso dal sig. Gianfranco Scervino, in qualità di economo dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza per l'esercizio 2020, lo dichiara irregolare, senza ammanco.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efsio Marrè Brunenghi

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 02/07/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente